

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1726

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LABRIOLA

Presentata il 21 ottobre 1987

Norme sulla giurisdizione amministrativa

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo all'attenzione della Camera dei deputati, auspicando vivamente i necessari ed opportuni approfondimenti ed il perfezionamento che indubbiamente verrà dal dibattito e dalle valutazioni del successivo *iter*, risponde alla esigenza non soltanto di dare una disciplina organica nuova ed adeguata della giurisdizione amministrativa, ma anche di conferire un nuovo ed efficace impulso alla estensione e ridefinizione della effettiva tutela prestata al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, per ciò che attiene al rimedio giurisdizionale.

Si tratta di problemi tuttora aperti, insorti fin dalla posizione del nuovo quadro di riferimenti normativi posti dalla

Carta costituzionale che, con i principi e con le disposizioni in essa contenuti, ha rappresentato un coraggioso progresso, ma non attivato compiutamente a causa del perdurante carattere frammentario, incoerente e ben diversamente orientato dalla legislazione fino ad oggi sopravvissuta.

A ciò deve aggiungersi che la crescente, necessaria, estensione dell'azione amministrativa e l'aumento dei campi di intervento di essa, hanno finito col provocare nuovi ed imprevedibili elementi di compressione virtuale delle posizioni del cittadino, aumentando quindi le contraddizioni generali menzionate.

Infine, l'inizio dell'attuazione dell'ordinamento regionale ed il conseguente irrobustimento dell'insieme delle autonomie democratiche territoriali hanno posto seri

problemi relativamente all'organizzazione della giurisdizione amministrativa sotto diversi profili. Il primo concerne il rapporto interno della stessa giurisdizione amministrativa, dal punto di vista organico, ed il secondo riguarda la riorganizzazione dei soggetti stessi investiti di potestà giurisdizionale amministrativa, per una disciplina che realizzi compiutamente i principi costituzionali circa il giudice, che non sono da considerarsi delimitati

esclusivamente al giudice ordinario, ma devono al contrario considerarsi idonei ad esplicitare la propria efficacia anche nei confronti del giudice amministrativo.

Queste esigenze ci hanno spinto a presentare questa proposta di legge, consapevoli del fatto che non ancora si è data una risposta ai suddetti problemi tale da corrispondere alle stesse nemmeno con la legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
DI PRIMO GRADO

CAPO I.

ORGANI ED ATTRIBUZIONI.

ART. 1.

(Tribunali amministrativi regionali).

1. La giurisdizione amministrativa di primo grado è esercitata dai tribunali amministrativi regionali nel territorio della regione in cui ciascuno ha sede.

ART. 2.

(Giurisdizione generale di legittimità).

1. Il tribunale amministrativo regionale decide sui ricorsi preposti per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge a tutela di un interesse legittimo di persone fisiche o giuridiche contro atti e comportamenti di organi:

a) dell'amministrazione periferica dello Stato e di ogni altro ente pubblico non territoriale aventi sede nella sua circoscrizione ed attribuzioni limitate al territorio della stessa;

b) dell'amministrazione della regione e degli altri enti pubblici territoriali compresi nella sua circoscrizione;

c) dell'amministrazione centrale dello Stato e di ogni altro ente pubblico, quando gli effetti dell'atto o del comportamento si producono esclusivamente nel territorio della regione o sono limitati a persone in essa residenti.

2. Sui ricorsi contro ogni altro atto o comportamento degli organi, di cui al punto c) del comma 1, decidono rispettivamente il tribunale amministrativo regionale avente sede in Roma e quello della regione in cui ha sede l'ente.

ART. 3.

(Giurisdizione esclusiva).

1. Il tribunale amministrativo regionale ha giurisdizione esclusiva, anche a tutela dei diritti soggettivi e secondo la competenza territoriale di cui all'articolo 2, sulle controversie concernenti:

a) il rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato e di tutti gli altri enti pubblici non economici in ogni suo aspetto, compreso il procedimento di costituzione ed il trattamento di previdenza, di pensione e di quiescenza;

b) le pensioni di guerra compresi i trattamenti accessori;

c) l'attività amministrativa relativa all'esigenza, al controllo ed alla vigilanza degli enti pubblici e delle persone giuridiche private;

d) le prestazioni di ogni genere, e gli oneri di spesa relativi, del servizio sanitario nazionale nonché dell'istruzione e dell'assistenza pubbliche;

e) la interpretazione nei rapporti fra lo Stato ed i suoi creditori dei contratti di prestiti pubblici e delle leggi relative;

f) la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

g) l'edilizia residenziale pubblica, convenzionata e sovvenzionata;

h) le fiere e i mercati;

i) le concessioni di beni e servizi pubblici compresi le indennità, i canoni ed altri corrispettivi;

l) le acque pubbliche, a norma degli articoli 140, 143 e 144 del testo unico sulle acque e impianti elettrici approvato

con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, salva la giurisdizione del giudice ordinario per le azioni possessorie, di denunzia di nuova opera e di danno temuto;

m) l'accertamento, l'esercizio e la liquidazione degli usi civici;

n) le espropriazioni per pubblica utilità, salva la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti le indennità;

o) i confini degli enti pubblici territoriali;

p) le opere pubbliche dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

q) le opere di privato interesse riguardanti strade ed autostrade statali;

r) la responsabilità per danni cagionati allo Stato ed agli altri enti pubblici dai rispettivi dipendenti o amministratori;

s) la responsabilità dello Stato e di enti pubblici, nonché dei loro dipendenti o agenti, per danni cagionati ad altri soggetti;

t) le imposizioni tributarie di qualunque specie, salva la competenza del giudice ordinario per le opposizioni ad esecuzioni forzate promosse in base ad accertamenti divenuti definitivi;

u) l'eleggibilità dei consiglieri regionali, provinciali e comunali e le operazioni per la loro elezione successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi;

v) le violazioni delle norme non penali in materia valutaria;

z) l'adempimento totale o parziale dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato del giudice amministrativo, nonché, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato del giudice ordinario.

ART. 4.

(Giurisdizione anche in merito).

1. Il tribunale amministrativo regionale decide, pronunciando anche in me-

rito, nelle controversie di cui ai punti *b)*, *d)*, *e)*, *h)*, *m)*, *o)*, *r)*, *s)* e *z)* dell'articolo 3, nonché sui ricorsi proposti contro:

a) gli atti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica nelle materie di edilizia, di polizia locale e di igiene pubblica e gli atti conseguenti di esecuzione;

b) gli atti del sindaco in materia di igiene abitativa;

c) gli atti con i quali i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici sono stati destituiti dal servizio o, in qualsiasi altra forma, licenziati o sospesi per un periodo maggiore di tre mesi ovvero sia stato formato il loro ruolo di anzianità;

d) ogni altro atto indicato dalla legge.

ART. 5.

(Questioni di legittimità degli atti normativi).

1. I regolamenti ed ogni altro atto normativo non avente valore di legge non sono impugnabili autonomamente.

2. Le questioni di legittimità degli atti, di cui al comma 1, sono sollevate dalle parti o d'ufficio nel processo dinanzi al tribunale amministrativo regionale, il quale le rimette all'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per la loro risoluzione, se ritiene che questa sia rilevante ai fini della decisione.

3. Il processo, nel quale è sollevata una questione di cui al comma 2, resta sospeso fino alla decisione sulla stessa.

ART. 6.

(Poteri del tribunale amministrativo regionale).

1. L'annullamento di atti pronunciato dal tribunale amministrativo regionale opera immediatamente per effetto della sentenza e dal momento della loro emanazione.

2. Il tribunale amministrativo regionale nell'esercizio della giurisdizione esclusiva decide in via principale sulle questioni relative a tutti i diritti soggettivi controversi, compresi quelli patrimoniali consequenziali all'annullamento di atti, e condanna l'amministrazione al pagamento delle somme eventualmente dovute e da esso liquidate.

3. Il tribunale amministrativo regionale, fuori dei casi di cui al comma 2, decide su tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti soggettivi con efficacia limitata alla pronunzia sulle questioni principali. Sono in ogni caso riservate al giudice ordinario le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, tranne che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

ART. 7.

(Misure cautelari).

1. Il tribunale amministrativo regionale, quando vi sia pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile all'interesse legittimo o al diritto soggettivo durante il tempo necessario alla sua tutela giurisdizionale, adotta, ad istanza della parte che vi abbia interesse, i provvedimenti d'urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e, se necessario, sospende l'esecutività dell'atto impugnato.

2. I provvedimenti di cui al comma 1, se richiesti prima della proposizione del ricorso in caso di imminenza del pregiudizio, sono adottati dal presidente o da altro magistrato appositamente delegato, assunte sommarie informazioni. Essi non hanno efficacia se non sono notificati insieme con il ricorso, che deve essere accompagnato da istanza irrevocabile di fissazione di udienza, e sono sottoposti a convalida del tribunale in camera di consiglio entro i successivi quindici giorni.

ART. 8.

(Procuratore regionale).

1. È istituito presso ogni tribunale amministrativo regionale l'ufficio del procuratore regionale per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla presente legge.

2. All'ufficio di cui al comma 1 sono addetti magistrati e funzionari della Corte dei conti.

ART. 9.

*(Poteri di indagine
del procuratore regionale).*

1. Il procuratore regionale ha la facoltà di ordinare a qualsiasi organo della pubblica amministrazione la produzione di qualsiasi atto o documento e la comunicazione di qualsiasi notizia che ritiene necessario acquisire per l'esercizio delle sue funzioni.

2. In caso di inadempimento ingiustificato all'ordine di cui al comma 1, il procuratore regionale ne fa denuncia al procuratore della Repubblica competente.

CAPO II.

L'ATTIVITÀ DELLE PARTI.

ART. 10.

(Iniziativa della tutela giurisdizionale).

1. La tutela giurisdizionale del tribunale amministrativo regionale è promossa con ricorso della persona fisica o giuridica cui spetta l'interesse legittimo o il diritto soggettivo che si assume leso dall'atto o dal comportamento della pubblica amministrazione.

2. Le controversie concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario nazionale, dell'istruzione e dell'assistenza pubbliche e degli altri servizi pubblici, la tutela dell'ambiente dagli

inquinamenti, l'assetto del territorio e l'attività edilizia possono essere promosse in forma singola o associata da chiunque abbia residenza nel comune, nella cui circoscrizione si siano prodotti effetti di atti o comportamenti amministrativi che si assumono illegittimi.

3. Le controversie di cui al punto *r*) dell'articolo 3 sono promosse dal procuratore regionale, il quale interviene anche in ogni altro giudizio in cui ravvisi la necessità di tutelare un pubblico interesse.

4. Le controversie di cui al punto *t*) dell'articolo 3 possono essere promosse da qualsiasi cittadino elettore rispettivamente della regione, della provincia e del comune o da chiunque vi abbia interesse.

5. Il tribunale amministrativo regionale, quando accerta l'illegittimità di atti amministrativi oggettivamente connessi con l'atto o il comportamento impugnati, li annulla anche d'ufficio, in quanto concorrenti alla lesione dell'interesse legittimo o del diritto soggettivo dedotti in giudizio, ancorché non ne sia stata fatta diretta impugnazione.

ART. 11.

(Controversie tributarie).

1. Il ricorso nelle controversie di cui al punto *s*) dell'articolo 3, limitatamente alle questioni di estimazione semplice o di determinazione del valore, non è proponibile prima che sia compiuto il procedimento dinanzi alla commissione amministrativa o che siano trascorsi sei mesi dalla proposizione del ricorso amministrativo.

ART. 12.

(Obblighi della pubblica amministrazione).

1. Le sentenze del tribunale amministrativo regionale devono essere eseguite nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa dai compe-

tenti organi dell'amministrazione e, in mancanza, nel successivo termine di 60 giorni dagli organi gerarchicamente superiori o dagli organi che esercitano il controllo sugli enti pubblici.

2. La Corte dei conti e gli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione e degli altri enti pubblici territoriali, cui deve essere comunicata ogni sentenza riguardante attività da essi controllate, esercitano i loro ordinari poteri di controllo in conformità al giudicato.

3. La mancata esecuzione colposa di una sentenza, da cui sia derivato danno alla pubblica amministrazione, dà luogo a giudizio di responsabilità a carico del dipendente al quale l'omissione è imputabile.

ART. 13.

(Esecuzione giurisdizionale delle sentenze).

1. Il tribunale amministrativo regionale, in caso di mancata esecuzione di una propria sentenza entro i termini previsti dall'articolo 12, si sostituisce su ricorso di parte agli organi competenti della pubblica amministrazione nell'emettere gli atti cui la stessa era obbligata per effetto della sentenza.

ART. 14.

(Impugnazione delle sentenze del tribunale amministrativo regionale).

1. Contro le sentenze del tribunale amministrativo regionale è ammesso appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, salvo quanto disposto nei successivi commi.

2. Nelle controversie di cui ai punti *a)* (limitatamente al trattamento di pensione e di quiescenza), *b)* e *r)* dell'articolo 3 l'appello è proposto alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

3. Nelle controversie di cui al punto *l)* dell'articolo 3 l'appello è proposto al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

4. Nelle controversie di cui al punto p) dell'articolo 3 l'appello è proposto alla commissione tributaria centrale.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO

CAPO I.

ATTRIBUZIONI.

ART. 15.

(Funzioni consultive).

1. Il Consiglio di Stato, quale organo di consulenza giuridico-amministrativa, su richiesta del Governo della Repubblica o di una giunta regionale:

a) esprime parere su schemi di disegni di legge e sugli affari di ogni natura;

b) formula schemi di disegni di legge e di regolamenti;

c) riferisce al Governo entro il 31 marzo di ogni anno sullo stato della legislazione, sia statale che regionale, e delle fonti normative subordinate, con particolare riferimento alle norme entrate in vigore nel corso dell'anno precedente suggerendo le modifiche e gli adattamenti ritenuti necessari sulla base dei pareri e delle pronunzie giurisdizionali resi. La relazione è comunicata alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

ART. 16.

(Pareri obbligatori).

1. Il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio:

a) sugli schemi di regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;

b) sugli schemi di testi unici di leggi e regolamenti;

c) sugli schemi di disegni di legge concernenti il suo ordinamento;

d) sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

e) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. I provvedimenti emanati in difformità del parere di cui al comma 1 devono indicare i motivi della stessa.

ART. 17.

(Pareri al Parlamento ed ai Consigli regionali).

1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, quando lo ritengono opportuno ai fini dell'appropriata formulazione o del coordinamento con le norme vigenti dell'ordinamento giudiziario, invitano il Governo a chiedere al Consiglio di Stato il parere su disegni o proposte di legge sottoposti alla loro approvazione.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata dai consigli regionali nei riguardi delle rispettive giunte.

ART. 18.

(Funzioni giurisdizionali).

1. Il Consiglio di Stato, quale organo di tutela della giustizia dell'amministrazione:

a) decide in appello sui ricorsi contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, per i quali non è prevista la competenza di altri organi di giurisdizione amministrativa di secondo grado;

b) risolve in adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali le questioni

di legittimità dei regolamenti e degli altri atti normativi non aventi valore di legge;

c) risolve i conflitti di competenza fra i tribunali amministrativi regionali;

d) risolve in adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali i conflitti di competenza fra gli organi di giurisdizione amministrativa di secondo grado.

ART. 19.

(Poteri degli organi di giurisdizione amministrativa di secondo grado).

1. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e gli altri organi di giurisdizione amministrativa di secondo grado esercitano le rispettive funzioni con gli stessi poteri dei tribunali amministrativi regionali.

2. L'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato annulla i regolamenti e gli altri atti normativi non aventi valore di legge che riconosce illegittimi.

ART. 20.

(Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana).

1. Nella regione siciliana le funzioni delle sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato sono esercitate, secondo le norme della presente legge, dal Consiglio di giustizia amministrativa, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 161.

2. La composizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana continua ad essere disciplinata dalle disposizioni del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1948, n. 655.

CAPO II.

ORGANIZZAZIONE.

ART. 21.

(Composizione).

1. Il Consiglio di Stato è composto dal presidente e da centoventi consiglieri.

ART. 22.

(Le sezioni).

1. Il Consiglio di Stato è suddiviso in sei sezioni, di cui le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali.

2. Ciascuna sezione consultiva è composta da undici consiglieri di Stato, di cui due con incarico direttivo.

3. Ciascuna sezione giurisdizionale è composta da diciotto consiglieri di Stato, di cui tre con incarico direttivo.

4. I consiglieri di Stato, compresi quelli con incarico direttivo, sono assegnati alle sezioni all'inizio di ciascun anno con decreto del Presidente della Repubblica su designazione del Consiglio di presidenza, in modo che in ciascuna sezione non meno di due e non più di quattro siano mutati rispetto alla composizione dell'anno precedente.

5. Le sezioni consultive pronunciano con l'intervento di almeno cinque componenti.

6. Le sezioni giurisdizionali pronunciano con l'intervento di cinque componenti.

ART. 23.

(Commissione permanente per gli affari regionali).

1. Per la trattazione in sede consultiva degli affari regionali è istituita la commissione permanente per gli affari regio-

nali composta da undici consiglieri di Stato, dei quali due con incarico direttivo e quattro scelti fra quelli nominati per designazione delle regioni.

ART. 24.

(Commissioni speciali).

1. È vietata la istituzione di commissioni speciali per la trattazione di affari determinati.

2. Per gli affari di carattere misto e per quelli di rilevanza regionale, prospettati dalle amministrazioni dello Stato e, per loro tramite, da enti pubblici a carattere ultraregionale, il presidente del Consiglio di Stato, su conforme parere del Consiglio di presidenza, può disporre con proprio decreto la riunione congiunta di più sezioni consultive o della sezione consultiva con la commissione permanente per gli affari regionali, che sono presiedute dal consigliere di Stato più anziano avente incarico direttivo.

3. Con decreto del presidente del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, possono essere istituite all'inizio dell'anno, per la trattazione degli affari in determinate specifiche materie, commissioni speciali permanenti, composte da sette consiglieri di stato, dei quali uno con incarico direttivo.

4. Quando nella trattazione di un determinato affare presso una sezione consultiva sono rilevate questioni che possano interferire con le materie assegnate alla commissione speciale permanente, l'affare, con preavviso motivato, è trasmesso alla commissione speciale permanente alla cui adunanza è chiamato a partecipare con lo stesso incarico il consigliere di Stato che ha riferito alla sezione su di esso.

5. La disposizione del comma 4 non si applica agli affari assegnati alla commissione permanente per gli affari regionali.

ART. 25.

(Ufficio del massimario).

1. È istituito l'ufficio del massimario delle decisioni e dei pareri del Consiglio di Stato.

2. La direzione dell'ufficio è conferita dal Consiglio di presidenza a un consigliere di Stato con incarico direttivo.

3. All'ufficio sono applicati in via ordinaria due consiglieri, con il loro consenso, e, in via straordinaria, per un periodo di tre anni, i consiglieri di Stato nominati a seguito di concorso per titoli e per esami, ferme restando le ordinarie funzioni di istituto.

ART. 26.

(Adunanza generale).

1. L'adunanza generale del Consiglio di Stato è convocata e presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ovvero, in caso di suo impedimento o incompatibilità, dal consigliere di Stato più anziano con incarico direttivo ed è composta da tutti i consiglieri di Stato in servizio.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale.

3. Le deliberazioni dell'adunanza generale non sono valide se alle relative sedute non sia intervenuta almeno la metà dei suoi componenti.

ART. 27.

*(Adunanza plenaria
delle sezioni giurisdizionali).*

1. L'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali è presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ed è composta da dodici consiglieri di Stato designati con decreto del Presidente della Repubblica su indicazione del Consiglio di presidenza in ragione di quattro per ciascuna delle sezioni giurisdizionali.

2. In caso di impedimento o di incompatibilità, il presidente è sostituito dal consigliere di Stato più anziano avente incarico direttivo; gli altri componenti sono sostituiti dai consiglieri di Stato supplenti designati nello stesso decreto in numero di due per ogni sezione.

3. All'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali, cui sia stato rimesso un appello proposto contro una sentenza della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale amministrativo regionale del Trentino-Alto Adige, partecipa il consigliere di Stato nominato ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in luogo del componente meno anziano.

4. All'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali, cui sia stato rimesso un appello del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, partecipano anche due componenti dello stesso.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I.

ABROGAZIONE DI NORME E DELEGHE AL GOVERNO.

ART. 28.

(Giudizio di conto).

1. Sono abrogate le disposizioni di legge concernenti i giudizi di conto degli agenti dello Stato, delle regioni, delle province e degli enti pubblici.

ART. 29.

(Ordinamento degli organi di giurisdizione amministrativa di secondo grado).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per l'adeguamento ed il coordinamento con la presente legge delle norme sull'ordinamento degli organi di giurisdizione amministrativa di secondo grado diversi dal Consiglio di Stato in relazione anche alle rispettive attribuzioni non giurisdizionali ed allo stato giuridico dei rispettivi componenti e personale di segreteria.

2. Le norme delegate sono emanate in conformità ai principi contenuti nella presente legge con particolare riguardo alla determinazione della competenza di ciascun organo ed alla composizione della commissione tributaria centrale, per i cui componenti deve essere prevista la posizione di fuori ruolo.

ART. 30.

(Disposizioni sul processo amministrativo).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la nuova disciplina dei giudizi dinanzi agli organi di giurisdizione amministrativa.

2. Le norme delegate sono emanate in conformità ai principi contenuti nelle leggi sulle attribuzioni e l'ordinamento degli organi di giurisdizione amministrativa, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) realizzare una coordinata ed organica riforma del procedimento giurisdizionale nei due gradi di giudizio che, nel rispetto del contraddittorio, assicuri un efficace sistema probatorio e uno svolgimento del processo semplice e spedito;

b) assicurare la raccolta delle prove, immediatamente dopo la proposizione del ricorso e prima della sua trattazione dinanzi al collegio, mediante provvedimenti del presidente o di un magistrato delegato;

c) provvedere alla revisione sistematica e alla eventuale integrazione delle norme sugli organi speciali di giurisdizione amministrativa, assicurando la protezione di interessi non riferibili a soggetti singoli o associati, ma di particolare rilevanza per collettività determinate;

d) assicurare il ripristino e, in quanto possibile, la rinnovazione delle situazioni di fatto e di diritto anteriori agli effetti lesivi ed alla esecuzione dell'atto amministrativo annullato o del comportamento oggetto del giudicato, contemperando la protezione degli interessi privati con gli interessi coinvolti ed attribuendo al giudice amministrativo i necessari poteri di intervento sull'attività amministrativa;

e) assicurare la tutela del terzo in ogni fase del processo e riguardo ad ogni atto processuale incidente sui suoi interessi;

f) disciplinare il litisconsorzio fra la pubblica amministrazione e gli altri soggetti, prevedendone la necessità nelle controversie concernenti la responsabilità per danni cagionati da dipendenti della stessa a terzi;

g) disciplinare il processo di appello ed assicurarne gli effetti devolutivo e traslativo, realizzando il doppio grado di giurisdizione in tutti i casi, nonché prevedendo il giudizio pieno sull'intera controversia sul merito in ciascuno dei due gradi;

h) stabilire le forme, i limiti ed i modi del giudizio di legittimità degli atti normativi non aventi valore di legge.

ART. 31.

(Emanazione delle norme delegate).

1. Le norme delegate previste dalla presente legge sono con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze e per

l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale e una commissione mista composta da quindici senatori e da quindici deputati in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai presidenti delle rispettive Camere.

2. Qualora i pareri previsti nel comma 1 non siano espressi nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il Governo dà corso all'emanazione del decreto.

CAPO III.

NORME FINANZIARIE.

ART. 32.

(Onere finanziario).

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il triennio 1987-1989 in lire 3 miliardi annue, si provvede, quanto all'esercizio finanziario 1987, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.